



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 08/02/2019

FATTO

Il ricorrente espone di cointestatario, insieme alla madre ed al proprio fratello, di un conto corrente presso l'intermediario resistente. Espone che, nel 2011, la madre ha emesso un assegno bancario in favore del fratello, e che l'intermediario ha levato il protesto per ragioni legate alla difformità tra la firma apposta sul titolo e lo specimen depositato presso la banca. Riferisce che, a causa della levata del protesto, egli ha subito alcuni pregiudizi, riconducibili al diniego di finanziamenti da parte del ceto bancario. Aggiunge che la propria madre è affetta da alcune patologie, le quali possono aver inciso sulle modalità di effettuazione della sottoscrizione. Chiede pertanto l'accertamento dell'illegittimità dell'operato della banca, nonché il risarcimento del danno, quantificato in euro 25.000,00, oltre alla refusione delle spese di assistenza professionale.

L'intermediario resiste alla pretesa. Sostiene che la firma apposta sull'assegno era *ictu oculi* difforme dallo specimen depositato; aggiunge di aver successivamente preso contatto con la madre del ricorrente per avere conferma dell'emissione dell'assegno, e di aver ricevuto un riscontro scritto che confermava i dubbi sull'autenticità della sottoscrizione.

DIRITTO

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio condivide l'affermazione dell'intermediario, secondo cui la firma apposta sull'assegna risulta *ictu oculi* difforme dallo specimen depositato. A ciò si aggiunge che, come puntualmente documentato dalla parte resistente, quest'ultima si è attivata presso la madre del ricorrente per le verifiche del caso, e di aver ricevuto un riscontro scritto tale da confermare la predetta difformità.

A fronte di quanto precede, la levata del protesto da parte dell'intermediario deve considerarsi del tutto legittima, come peraltro affermato dall'Arbitro in più occasioni (cfr. decisioni 459/2018, 2541/2013 e 596/2011).

Il ricorso deve quindi essere respinto, e ciò anche a prescindere dall'assenza di prove circa i danni lamentati dalla parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO